

Att. del Cons. @ n. 17/26-04-2007

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

SOMMARIO

Articolo 1 – Istituzione dell’Addizionale	Pag. 3
Articolo 2 – Soggetti passivi	Pag. 3
Articolo 3 – Versamenti e Pagamenti	Pag. 4
Articolo 4 – Controllo, Accertamento e liquidazione	Pag. 4
Articolo 5 – Interessi	Pag. 5
Articolo 6 – Norme transitorie e finali	Pag. 5
Articolo 7 – Entrata in vigore	Pag. 5

Articolo 1

Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. È istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 142, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale comunale all'IRPEF.

2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'anno 2007 l'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è determinata dalla misura dello 0,4 punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.

4. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

5. Ai fini del comma precedente copia della deliberazione, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale – Viale dell'Aeronautica 122 – 00144 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite fax al num. 06/59972780 ovvero per estratto tramite posta elettronica all'indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it.

L'estratto della deliberazione deve ottenere il codice ISTAT e nome del comune, la provincia, l'anno di riferimento, numero e data della delibera, aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità all'originale degli elementi contenuti nell'estratto medesimo.

Articolo 2

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dall'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevati ai fini Irpef aventi il domicilio presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 3

Versamenti e pagamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:

I) La prima in acconto entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:

- a) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblicazione della deliberazione entro il 15 febbraio.
- b) l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione in data successiva al 15 febbraio.

II) La seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'acconto dell'addizionale viene determinato dai sostituti di imposta ed il relativo importo è trattenuto in numero massimo di 9 rate mensili.

3. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.

4. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice attribuito appositamente assegnato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento dell'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

6. Fino alla concorrenza dell'importo minimo di € 6,00 i contribuenti non devono effettuare alcun versamento e ad essi non sono dovuti i rimborsi.

Articolo 4

Controllo, accertamento e liquidazione

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle afferenti la contestazione o l'interrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 5 Interessi

1. Per l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale comunale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente, si applicano sulle somme dovute gli interessi nella misura del tasso di interesse legale percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, di cui al precedente articolo 3, e fino al giorno compreso in cui è effettuato il pagamento.

Articolo 6 Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora entro il 16 giugno non risulti assegnato il codice tributo di cui all'articolo 3, comma 3, il versamento della rata di acconto dovrà essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di assegnazione di detto codice.
2. È fatto rinvio alle disposizioni di legge per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 7 Entrata in vigore

1. il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2007

COMUNE DI BERTONICO 8/1/07
PROVINCIA DI LODI
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 04/5/07 al 30/05/07
Add) 23/5/07

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BERTONICO
PROVINCIA DI LODI 8/1/07
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 23/5/07 al 08/6/07
Add) 23/6/07



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
COMMISSARIO AGGIUNTO
DI POLIZIA LOCALE
Bertolotti Angelo



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
COMMISSARIO AGGIUNTO
DI POLIZIA LOCALE
Bertolotti Angelo